



Nota Esplicativa sulla Convenzione di Lanzarote

Pubblichiamo di seguito una nota dell'Ordine degli Psicologi

Il ruolo degli esperti.

1) **Il Senato della Repubblica** ha approvato alla unanimità la ratifica della *Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale*, siglata a Lanzarote il 25 ottobre 2007.

2) **La Legge è entrata in vigore il 23 ottobre 2012** (L. 1 ottobre 2012, n. 172; G.U. n. 235 del 08/10/2012).

3) La Convenzione di Lanzarote è un documento con il quale i Paesi contraenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei colpevoli e tutela delle vittime. L'obiettivo è quello di contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso vengono compiuti con l'ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese d'origine del colpevole.

4) La novità principale della legge di ratifica riguarda la introduzione nel codice penale di due nuovi reati: la istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (**art. 414 bis codice penale**) e l'adescamento di minorenni o grooming (**art. 609 undecies codice penale**). Il primo prevede la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni per chiunque, con qualsiasi mezzo, anche il web, istighi il minore a commettere reati come la prostituzione minorile, la detenzione di materiale pedopornografico, la corruzione di minori o la violenza sui bambini. Stessa pena è prevista per chi faccia apologia di questi reati.

Il secondo definisce l'adescamento di minore come - testualmente - "*qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione*"; per tale reato si prevede la reclusione da uno a tre anni.

5) La ratifica della Convenzione ha comportato anche l'inasprimento delle pene per tutta una serie di reati, dai delitti di maltrattamenti in famiglia a danno di minori ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati a sfondo sessuale a danno di minori. È altresì previsto un inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile e, circostanza rilevante, non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa nel caso di commissione di uno dei delitti commessi a danno di minori.

6) La legge di ratifica **ha conferito un ruolo determinante alla presenza di esperti in psicologia o psichiatria infantile**: infatti all'art. 351 c.p.p. è aggiunto il seguente comma "*Nei procedimenti per i delitti previsti dagli artt. 600, 600 bis, 600 ter, quater, quinquies cp (riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, sfruttamento prostituzione minorile), 601, 602 cp (violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni) la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal Pubblico Ministero*". Inoltre all'art. 362 c.p.p., relativo alla assunzione di informazioni, è aggiunto il seguente comma: "*Nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 351 comma Iter cp (delitti sopra indicati) il Pubblico Ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile*".

Ulteriore presenza dell'esperto è prevista anche nella parte processuale, precisamente all'art. 391 bis c.p.p., ove si aggiunge il seguente comma: "*Nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 351*

comma 1 ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile".

7) Di conseguenza, l'audizione di persone minorenni, ad esempio come escussione di testimone e/o vittima in sede di sommarie informazioni (minore che si reca accompagnato da parenti per dichiarare o testimoniare di violenze o abusi, minorenni violentata che si reca a denunciare la violenza, minorenni testimone in generale, ecc.), **dovrà necessariamente prevedere la presenza di un esperto** psicologo o psichiatra infantile **(la norma usa la locuzione precisa "si avvale", ovvero ne determina l'obbligatorietà)**.

8) Nello specifico, la Legge approvata, all'Art. 5 (Modifiche al codice di procedura penale) punto c) chiarisce che *"all'art. 351 è aggiunto, in fine, il seguente comma: 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli art. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero"*.

9) Nello specifico, l'art. 35 della Convenzione di Lanzarote (*"Colloqui con il minore"*), nel comma 1 definisce che:

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché:

a. **I colloqui con il bambino abbiano luogo senza alcun ritardo ingiustificato dopo che i fatti siano stati segnalati alle autorità competenti;**

b. **I colloqui con il bambino abbiano luogo, ove opportuno, presso locali concepiti o adattati a tale scopo;**

c. **I colloqui con il bambino vengano condotti da professionisti addestrati a questo scopo;**

d. Nel limite del possibile e, ove opportuno, il bambino sia sempre sentito dalle stesse persone;

e. Il numero dei colloqui sia limitato al minimo strettamente necessario al corso del procedimento penale;

f. Il bambino possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale, o, in caso, da maggiorenne di sua scelta, salvo decisione contraria, motivata e assunta nei riguardi di tale persona.

10) Come è possibile osservare da tutto ciò, si introduce in modo diretto la partecipazione di esperti in psicologia o in psichiatria infantile chiamati ad operare nell'ambito dell'escussione di testimoni o vittime minorenni, con l'obbligatorietà dell'intervento e con la nomina diretta da parte del Pubblico Ministero.

11) Ricordiamo che quel **primo ascolto** indicato dalla Convenzione di Lanzarote e ratificato in legge dal Senato, riguarda il primo ascolto-interrogatorio, spesso nell'immediatezza del fatto o successivamente ad una denuncia. Sono, dunque, interventi che prima erano svolti direttamente dagli operatori della Polizia Giudiziaria o dei Carabinieri, riguardanti le cosiddette sommarie informazioni. E' evidente l'importanza di ciò, in quanto verrà garantito a quel primo ascolto la necessaria competenza di chi dovrà svolgerlo.